

---

## **VALIDITÀ DELLA NOTIFICA A MEZZO POSTA CON FIRMA DEL DESTINATARIO ILLEGIBILE**

---

I giudici della sesta sezione della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 7495 del 25 marzo 2020 hanno affrontato il caso della notifica a mezzo del servizio postale sottoscritto nell'avviso di ricevimento con firma illeggibile.

I giudici della sesta sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7495 del 25 marzo 2020 hanno ritenuto che, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, se l'atto viene consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento con firma illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'articolo 7, comma secondo, della legge 890/1982, persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario ovvero addetta alla casa o al servizio, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, purché questi non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni.

Ergo, i giudici ritengono non integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 del codice di procedura civile.

Inoltre, in mancanza delle persone di cui all'articolo 7, comma secondo, della legge citata il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

### **La vicenda**

Un contribuente promuove ricorso avverso un avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate relativo all'IRPEF, IVA ed IRAP.

Il ricorso veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale, mentre in sede di gravame proposto dall'Agenzia delle Entrate nella contumacia del contribuente, la sentenza di primo grado veniva riformata dalla Commissione Tributaria Regionale, la quale riteneva pienamente legittima l'azione accertativa dell'amministrazione finanziaria, fondata su studi di settore, non avendo il contribuente partecipato al contraddittorio ritualmente disposto.

Avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale, il contribuente proponeva ricorso di legittimità, deducendo la nullità della sentenza e la violazione degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 546/1992.

A suo giudizio, in particolare, la Commissione Tributaria Regionale calabra non avrebbe considerato che l'atto di appello era stato notificato senza indicare che il professionista fosse il procuratore domiciliatario del contribuente o che questi fosse domiciliato presso il detto ragioniere.

Inoltre, lamentava che il plico raccomandato contenente il gravame non fosse stato ricevuto dal domiciliatario ma da soggetto non conosciuto, del quale l'ufficio postale non aveva indicato l'eventuale relazione con il domiciliatario.

La decisione

Gli Ermellini hanno rigettato il ricorso ritenendo che la trascrizione integrale della relata di notifica, quando viene dedotto un vizio di quest'ultima, è necessaria solo quando sia strettamente funzionale alla comprensione del motivo.

La suprema corte ha avuto occasione di richiamare una serie di principi, relativi alla notifica dell'appello attraverso il servizio postale, ai sensi della legge n.890/1982.

La Corte di legittimità ha ribadito, sulla notifica postale, i seguenti principi:

- a) l'avviso di ricevimento, che è parte integrante della relata di notifica eseguita a mezzo del servizio postale, possiede fede privilegiata attribuita ex articolo 2700 del codice civile in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza;
- b) la firma illeggibile non invalida la notifica, se non risulti la consegna a persona diversa dal destinatario.
- c) l'appellante non ha l'onere di indicare espressamente il nome del professionista costituito, se la qualità di difensore domiciliatario risulti dagli atti di causa.

Il Collegio ha colto l'occasione per ribadire una serie di principi di rilievo, in materia di notificazione ai sensi della legge n. 890/1982.

Anzitutto, nel ritenere inammissibile la censura proposta, ha ribadito che in tema di ricorso per cassazione, ove sia dedotto il vizio di una relata di notifica, la trascrizione integrale della medesima si rende necessaria soltanto quando sia strettamente funzionale alla comprensione del motivo, atteso che l'adempimento dei requisiti di contenuto-forma ex articolo 366 del codice di procedura civile non è fine a se stesso ma è strumentale al dispiegamento della funzione che è propria di detti requisiti.

Poiché quindi la prospettazione della censura intendeva conclamare la non coincidenza della firma apposta nell'avviso di ricevimento con quella del domiciliatario, ciò avrebbe reso necessaria la riproduzione dell'avviso stesso, come anche degli atti di riscontro circa la diversità fra il ricevente la notifica e il domiciliatario, che erano stati indicati senza specificazione del luogo e del tempo nel quale sarebbero stati prodotti.

Le descritte mancanze rendono carente il ricorso di legittimità dell'essenziale requisito dell'autosufficienza.

In riferimento alla motivazione afferente la firma illeggibile è consolidato l'orientamento che afferma che, nel caso di notifica a mezzo posta, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'articolo 7, comma secondo, della legge n. 890/1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie dal destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità ex articolo 160 codice procedura civile.

Infine, la superiore giurisprudenza ha già, in più occasioni, avuto modo di chiarire, così anche la successiva Cassazione n.19244/2014, che, in tema di notifica al procuratore costituito, l'articolo

330 codice di procedura civile si interpreta nel senso che esso richiede che il destinatario ricopra effettivamente la qualità di procuratore domiciliatario, ma non pone a colui che propone l'appello l'onere di indicare formalmente nel corpo dell'atto di impugnazione il nome del professionista in questione, essendo necessario unicamente che la qualità di difensore domiciliatario risulti dagli atti del processo, ex articoli 83, 163 e 414 c.p.c.

In definitiva alla luce dei principi di diritto già espressi dallo stesso giudice di legittimità, non possono accogliersi le censure del ricorrente che lamenta la nullità di una notifica fatta a chi si fosse qualificato come procuratore domiciliatario del contribuente, con raccomandata consegnata a persona che l'ufficiale postale aveva indicato come effettivo destinatario dell'atto.

Ergo, in questi casi, l'efficacia fidefaciente delle attestazioni avvenute in presenza dell'ufficiale postale "salva" la notifica.

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA CIVILE  
SOTTOSEZIONE T**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro - Presidente -  
Dott. CONTI Roberto Giovanni - rel. Consigliere -  
Dott. LA TORRE Maria Enza - Consigliere -  
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo - Consigliere -  
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -  
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26534-2018 proposto da:

L.S., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DELLA GANCIA 1, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO MAMMOLA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE MACINO;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2232/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA, depositata il 07/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

**Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

L.S. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro l'Agenzia delle entrate, impugnando la sentenza resa dalla CTR Calabria indicata in epigrafe che, nella contumacia della parte contribuente, ha accolto l'impugnazione proposta dall'ufficio avverso la sentenza di primo grado con la quale era stato annullato l'accertamento emesso per la ripresa di Irpef, Iva e Irap per l'anno 1999. Secondo la CTR l'azione accertativa fondata su studi di settore era pienamente legittima, non avendo il contribuente partecipato al contraddittorio disposto ritualmente.

L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

Con l'unico motivo proposto il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza e la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16 e 17. La CTR avrebbe tralasciato di considerare che l'atto di appello era stato notificato senza indicare che il l. fosse il procuratore domiciliatario del L. o che questi fosse domiciliato presso il Rag. l..

Inoltre, secondo il ricorrente il plico raccomandato non era stato ricevuto dal domiciliatario, ma da soggetto non conosciuto del quale l'ufficiale postale non aveva nemmeno indicato l'eventuale relazione col domiciliatario. Ragioni, queste, che rendevano palese l'inesistenza o nullità della notifica dell'impugnazione.

Il ricorso è per l'un verso inammissibile, non recando la riproduzione degli atti sui quali si fonda la censura ed in tal modo risultando privo del carattere dell'autosufficienza infondato. Questa Corte ha infatti affermato che in tema di ricorso per cassazione, ove sia dedotto il vizio di una relata di notifica, la trascrizione integrale della medesima si rende necessaria soltanto qualora sia strettamente funzionale alla comprensione del motivo, atteso che l'adempimento dei requisiti di contenuto-forma previsti dall'art. 366 c.p.c. non è fine a se stesso, ma è strumentale al dispiegamento della funzione che è propria di detti requisiti - cfr. Cass. n. 1150/2019 -. Ora, poiché la prospettazione della censura come fatta dal ricorrente intenderebbe concludere la non coincidenza della firma apposta nell'avviso di ricevimento con quella del procuratore domiciliatario, tanto avrebbe reso necessaria la riproduzione dell'avviso stesso, come anche degli atti di riscontro circa la diversità fra il ricevente la notifica ed il domiciliatario, genericamente indicati senza specificazione del tempo e del luogo nel quale sarebbero stati prodotti.

Va poi evidenziato, quanto agli ulteriori profili della censura che in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, che è parte integrante della relata di notifica, riveste natura di atto pubblico e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 1, gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ossia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza - cfr. Cass. n. 18427/2013 -. Si è poi aggiunto che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 c.p.c. - cfr. Cass. n. 924/2016 -. Cass. n. 16896/2011, inoltre, ha chiarito che in tema di notifica al procuratore costituito, l'art. 330 c.p.c. va interpretato nel senso che esso richiede che il destinatario ricopra effettivamente la qualità di procuratore domiciliatario, ma non pone a colui

che propone l'appello l'onere di indicare formalmente nel corpo dell'atto di impugnazione il nome del professionista in questione, essendo necessario unicamente che la qualità di difensore domiciliatario risulti dagli atti del processo, in ottemperanza al disposto degli artt. 83, 163 e 414 c.p.c. - conf. Cass. n. 19244/2014-.

Orbene, i principi giurisprudenziali sopra ricordati rendono evidente l'infondatezza della censura esposta dal ricorrente e ribadita in memoria, ove si consideri che secondo la stessa prospettazione del ricorrente la notifica a mezzo posta dell'atto di appello è stata fatta a persona qualificatasi come I.G. - procuratore domiciliatario del contribuente - con raccomandata consegnata a persona indicata dall'ufficiale postale come l'effettivo destinatario dell'atto.

Tanto è sufficiente per ritenere in ragione dell'efficacia fidefaciente delle attestazioni operate in sua presenza dall'ufficiale postale, che la notifica dell'impugnazione venne effettuata ritualmente, ancorché non recasse alcuna indicazione della qualità di domiciliatario del destinatario della notifica.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

#### **P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore dell'Agenzia delle entrate in Euro 4.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2020